

Utilitalia: Prot. n. 1253/19/AR/E – GR/am del 7 giugno 2019

AIRU: Prot. n. 110/2019

**DCO 177/2019/R/TLR**

**Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento**

**Orientamenti finali**

*Osservazioni AIRU - Utilitalia*

Utilitalia: Prot. n. 1253/19/AR/E – GR/am del 7 giugno 2019  
AIRU: Prot. n. 110/2019

## **PREMESSA**

Utilitalia ed AIRU intendono manifestare generale apprezzamento per i contenuti del secondo documento di consultazione in materia di trasparenza del servizio di teleriscaldamento, essendo riconoscibile il recepimento, da parte dell'Autorità, di buona parte delle indicazioni motivatamente presentate dalle Associazioni nelle precedenti occasioni di confronto.

Le Associazioni ritengono la disciplina sulla trasparenza del servizio TLR uno snodo particolarmente rilevante per il settore nel complessivo percorso regolatorio intrapreso da ARERA. Come più volte evidenziato, ed in coerenza con quanto declinato dall'Autorità nel recente documento di consultazione del Quadro Strategico 2019-2021, il potenziale di sviluppo del settore è molto elevato e le novità regolatorie introdotte dal provvedimento in esame, congiuntamente con quelle di prossima emanazione, opportunamente declinate, saranno fondamentali per supportarlo concretamente.

Sotto questo profilo, si ribadisce dunque la piena condivisione degli obiettivi primari di tale intervento regolatorio, ossia la tutela del consumatore e la necessità di garantire la concorrenza *ex- ante*. Rileva, comunque, segnalare alcuni aspetti ancora critici per il settore, tra cui: i) l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti finali l'autolettura, nel caso in cui il contatore non sia teleletto; ii) la pubblicazione facoltativa da parte dell'operatore TLR dei dati di tipo ambientale.

In relazione al primo aspetto, si segnala che, come rappresentato nelle osservazioni alle slides del Focus Group del 13 marzo u.s., il servizio di TLR presenta alcune specificità rispetto agli altri settori regolati, soprattutto in relazione alla tipologia di clienti finali, che rendono particolarmente complessa la gestione della autolettura sia da parte dell'operatore del TLR che da parte del cliente finale. È infatti molto frequente, per esempio nel caso dei condomini, che l'intestatario della fornitura e gli utilizzatori del servizio non coincidano, rendendo quindi complicata e onerosa l'esecuzione dell'autolettura (la quale risulta infatti opportunità raramente utilizzata), incorrendo peraltro nel rischio di fornire un dato errato da parte del cliente finale, con tutte le conseguenti complicazioni dal punto di vista della fatturazione del servizio e della corretta allocazione dei relativi costi. Si ritiene pertanto che tale ambito possa non essere oggetto di alcun obbligo della normativa sulla trasparenza.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, si ribadisce quanto rappresentato in molteplici occasioni di confronto, non da ultimo in occasione delle Audizioni ARERA per il Quadro Strategico 2019-2021. Le Associazioni ritengono infatti che, sebbene sia condivisibile la proposta di rendere facoltativa la pubblicazione sul sito internet del gestore degli indicatori di prestazione energetica e che, comunque, la proposta sia subordinata all'individuazione di una metodologia di determinazione degli stessi, il tema dell'efficienza energetica del TLR, debba essere prioritariamente affrontato dal Legislatore Nazionale e da nuovi provvedimenti normativi. Ad esempio, mediante l'emanazione del Decreto Ministeriale attuativo già previsto dalla Legge

Utilitalia: Prot. n. 1253/19/AR/E – GR/am del 7 giugno 2019  
AIRU: Prot. n. 110/2019

172/2017, con la quale si intende introdurre uno strumento in grado di accompagnare lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento nella direzione di una sempre maggiore integrazione tra le fonti in ottica di “teleriscaldamento efficiente”; o anche attraverso atti che stabiliscano una piena e chiara collocazione del teleriscaldamento all’interno delle misure incentivanti previste dalle agevolazioni fiscali o secondo il meccanismo dei TEE. Si ritengono inoltre necessarie delle nuove specifiche considerazioni con riferimento alle modalità di inclusione del teleriscaldamento nel regime ETS. In questo senso, nell’ambito di nuovi possibili ed auspicabili interventi normativi che possano più organicamente affrontare anche il tema delle prestazioni energetiche del teleriscaldamento, le Scriventi ritengono fondamentale anche il supporto di ARERA. Si ritiene dunque che, qualora non opportunamente e preventivamente affrontato al livello di normativa primaria, il tema stesso potrebbe produrre dinamiche con effetto contrario rispetto a quello ben condivisibile di ARERA, ossia la promozione dello sviluppo del settore. Se infatti non si superano *in primis* le barriere che attualmente impediscono lo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, si considera ben più complesso trattare tale tema a livello regolatorio.

Infine, si evidenzia che, laddove sia richiesta la potenza contrattualizzata, vada necessariamente prevista anche la possibilità di inserire in alternativa la portata contrattuale di ogni singolo cliente. Infatti, in molti casi, i contratti fanno riferimento alla portata contrattuale, dal momento che l’unico elemento di controllo e regolazione a disposizione del gestore è la valvola che regola la portata del fluido “primario”, mentre per controllare la potenza sarebbe necessario intervenire sulla centralina di termoregolazione installata a bordo della sottocentrale che è di proprietà del cliente.

## **OSSERVAZIONI PUNTUALI**

### **Obiettivi dell’intervento di regolazione**

**S1.** *Si condividono gli obiettivi generali e specifici dell’intervento di regolamentazione? Motivare la risposta.*

**R1.** Si condividono gli obiettivi generali e specifici sottesi al provvedimento in esame.

Utilitalia: Prot. n. 1253/19/AR/E – GR/am del 7 giugno 2019  
AIRU: Prot. n. 110/2019

## **Disposizioni generali**

### *Road map e durata del periodo di regolazione*

**S2.** *Si condivide la road map proposta e la durata del periodo di regolazione? Motivare la risposta.*

**R2.** Si ritiene condivisibile l'estensione del primo periodo regolatorio a quattro anni, si ribadisce comunque che, laddove fosse confermata la *road map* proposta da ARERA, i gestori saranno impegnati su molteplici ed articolati fronti nello stesso arco temporale. Si potrebbe pertanto considerare di traslare la data di entrata in vigore del provvedimento in esame di almeno sei mesi rispetto a quanto proposto nel DCO.

### *Misure di flessibilità*

**S3.** *Si condivide l'applicazione delle nuove regole di trasparenza sulla base delle soglie dimensionali definite dalla RQCT? Motivare la risposta.*

**R3.** Si condivide.

### *Soggetti non verticalmente integrati*

**S4.** *Si condivide quanto prospettato in tema di attribuzione degli obblighi di trasparenza in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.*

**R4.** Si condivide.

## **Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di fornitura**

**S5.** *Si condivide quanto prospettato in materia di trasparenza dei contratti? Motivare la risposta.*

**R5.** Si condivide, in particolare si manifesta apprezzamento per la previsione di cui al punto 5.11 del DCO in esame, secondo cui l'individuazione dei parametri fisici da includere nel contratto sarà effettuata con successivo provvedimento ed a seguito di un ampio ed approfondito confronto con gli *stakeholder*. Si condivide inoltre l'esclusione delle modalità di determinazione del prezzo dal set dei contenuti minimi del contratto di fornitura. A tale riguardo si evidenzia che, per quanto riguarda la pubblicazione dell'indicazione della metodologia di formazione del prezzo, contrariamente a quanto rappresentato nel DCO in esame, esistono molteplici tipologie di determinazione del prezzo che non sono ricomprese nelle due categorie: costo evitato e *cost*

Utilitalia: Prot. n. 1253/19/AR/E – GR/am del 7 giugno 2019  
AIRU: Prot. n. 110/2019

– *based*, pertanto la pubblicazione di tale indicazione potrebbe risultare superflua ed incompleta.

#### **Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi**

**S6.** *Si condivide quanto prospettato in materia di trasparenza dei prezzi? Motivare la risposta.*

**R6.** Si condivide. In relazione a quanto rappresentato al punto 6.9, ossia di definire mediante apposita determina della Direzione competente gli elementi minimi che andranno inseriti nella Scheda informativa, le Associazioni si rendono disponibili a partecipare ad un apposito tavolo tecnico per contribuire alla definizione di suddetta scheda, in un'ottica di collaborazione e confronto con ARERA, come è accaduto nelle precedenti occasioni di confronto.

#### **Disposizioni in materia di documenti di fatturazione**

**S7.** *Si condivide quanto prospettato in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione e, in particolare, le misure proposte per la gradualità di applicazione di alcuni obblighi? Motivare la risposta.*

**R7.** Si condivide.

#### **Obblighi di trasparenza in materia di qualità del servizio**

**S8.** *Si condivide quanto prospettato in tema di trasparenza sulla qualità del servizio? Motivare la risposta.*

**S9.** *Si condivide la proposta di trasferire nel provvedimento gli obblighi informativi previsti dalla RQCT? Motivare la risposta.*

**R8.** Si condivide, fermo restando quanto rappresentato in premessa in materia di obbligo di rendere disponibile l'autolettura per gli utenti finali che non hanno il contatore teleletto.

**R9.** Si condivide.

#### **Disposizioni in tema di prestazioni ambientali**

**S10.** *Si condivide quanto prospettato in tema di trasparenza delle prestazioni ambientali? Motivare la risposta.*

Utilitalia: Prot. n. 1253/19/AR/E – GR/am del 7 giugno 2019  
AIRU: Prot. n. 110/2019

**R10.** Pur ritenendo condivisibile la proposta di rendere facoltativa la pubblicazione sul proprio sito internet degli indicatori di prestazione energetica e comunque subordinata alla possibilità di individuare una metodologia di determinazione degli stessi, si ribadisce quanto rappresentato in premessa. Se non opportunamente affrontato al livello di normativa primaria, tale tema potrebbe produrre determinati esiti con effetto contrario rispetto al condivisibile obiettivo di ARERA di promuovere lo sviluppo del settore.

#### **Disposizioni in materia di monitoraggio dei prezzi**

**S11.** *Si condivide quanto prospettato in tema di monitoraggio prezzi? Motivare la risposta.*

**R11.** Si ritengono condivisibili le proposte presentate, in particolare si apprezza la previsione di cui al punto 10.13, con la quale ARERA ritiene di non introdurre un sistema automatico di acquisizione dei dati, in quanto di difficile implementazione per l'assenza di strutture di prezzo standardizzate

In relazione alla proposta di cui al punto 10.11, primo bullet, si propone di poter comunicare all'Autorità l'url solo nel caso di modifiche dello stesso e non ad ogni variazione dei prezzi pubblicati (in questo caso infatti l'url rimane invariato).

#### **Osservazioni specifiche sull'articolato di delibera**

**Art. 1.1, art. 5.3, lettera c) sub iii), art. 5.11, lettera a), art. 8.1, lettera a), c), art. 9.1, lettera a)**

Non essendo il settore del teleriscaldamento soggetto a regolazione tariffaria, si ritiene che il termine "tariffa" non vada utilizzato in luogo del termine "prezzo", per non ingenerare possibili fraintendimenti.

#### **Art. 4.5 – modalità di rateizzazione**

In analogia con quanto previsto da altri settori regolati (art. 42, Delibera 655/2015/R/idr), in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4.5 dell'articolato di delibera, si suggerisce di inserire i seguenti elementi:

- Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto, fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
- La maggiorazione delle somme relative ai pagamenti rateali per: a) interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; b) interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

#### **Art. 9 – Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità**

Utilitalia: Prot. n. 1253/19/AR/E – GR/am del 7 giugno 2019  
AIRU: Prot. n. 110/2019

Al fine di considerare le tempistiche necessarie per l'implementazione delle *query* sui sistemi di fatturazione, si potrebbe valutare come scadenza per l'invio dei dati ad ARERA il 30 settembre 2021, in luogo del 31 marzo.